



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N.36

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: ADESIONE DEI COMUNI DI BARBARIGA E SAN PAOLO
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA
“QUINZANO D’OGLIO – BORDOLANO”**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **TREDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	presenti	assenti
1. SOREGAROLI Andrea	X	
2. BOLZANI Graziano	X	
3. GALLI Giuditta	X	
4. SPALENZA Giuseppe	X	
5. FILINI Serena	X	
6. SOREGAROLI Angelo	X	
7. MANINI Cinzia	X	
8. FRUSCONI Gian Battista	X	
9. BERTOLINI Annalisa		X
10. BAREZZANI Giuseppe		X
11. SECCARDELLI Ermanno		X
	8	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Giancarlo Iantosca, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Soregaroli Andrea, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopraindicato, posto al N° 5 dell'ordine del giorno.

N. 36 del 13 luglio 2016

**OGGETTO: ADESIONE DEI COMUNI DI BARBARIGA E SAN PAOLO
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA
“QUINZANO D’OGLIO – BORDOLANO”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- i Comuni di Quinzano d’Oglio e Bordolano, rispettivamente con le delibere di Consiglio Comunale n. 53 del 04/12/2015 e n. 44 del 05/12/2015, hanno:
 - istituito la centrale unica di committenza denominata “Quinzano d’Oglio-Bordolano” con ente capofila il Comune di Quinzano d’Oglio per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis, D.Lgs 163/2006;
 - approvato uno schema di convenzione per l’esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza, modulata sul testo predisposto da ANCI;
- il Comune di Barbariga con nota acquisita al protocollo comunale in data 5178 del 28/06/2016 ha chiesto di potersi aggregare alla centrale unica di committenza “Quinzano d’Oglio – Bordolano”;
- il Comune di San Paolo con nota acquisita al protocollo comunale in data 04/07/2016 prot. n. 5361 ha chiesto la possibilità di aderire alla CUC “Quinzano d’Oglio – Bordolano”
- Comuni di Quinzano d’Oglio e Bordolano hanno manifestato la propria disponibilità all’ingresso dei Comuni di Barbariga e San Paolo nella CUC “Quinzano d’Oglio – Bordolano”;

Visti

- ✓ l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- ✓ il D.lgs 18/04/2016 n. 50 recante il nuovo Codice dei Contratti e delle concessioni, entrato in vigore il 19/04/2016, che all’art. 37 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 € e che per l’effettuare acquisti di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 50/2016;

Considerato che l’art. 216, c. 10, D.lgs 50/2016 recante le disposizioni transitorie, stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;

Viste inoltre le Faq pubblicate sul sito dell’ANAC, con cui l’Autorità, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, fornisce le prime indicazioni alle stazioni appaltanti sul periodo transitorio;

Ritenuto opportuno acconsentire ai Comuni di Barbariga e San Paolo l'ingresso nella CUC Quinzano d'Oglio- Bordolano, istituendo la CUC denominata "Quinzano d'Oglio- Bordolano- Barbariga- San Paolo;

Visto l'allegato schema di convenzione l'esercizio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza - modulata sul testo predisposto dall'ANCI e perfezionata in funzione delle esigenze dei comuni aderenti, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la convenzione lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la centrale le attività centrali del procedimento, dall'indizione della gara all'aggiudicazione provvisoria compresa, garantendo il naturale raccordo con le strutture comunali e le proprie esigenze;

Valutato che detta Convenzione descrive puntualmente funzioni e prerogative del nuovo servizio, prevedendo tra l'altro una funzione di coordinamento delle acquisizioni da parte della CUC in funzione dell'ottenimento di economie di scala, e dettaglia anche con riguardo ai sistemi di governo della stessa, nonché per gli aspetti economici della gestione;

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare l'allegato schema di convenzione che disciplina la funzione associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Quinzano d'Oglio, Bordolano, Barbariga e San Paolo;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udite le dichiarazioni di voto:

- Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): favorevole

Il Consiglio con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l'ingresso nella CUC istituita tra i Comuni di Quinzano d'Oglio e Bordolano dei Comuni di Barbariga e San Paolo;
2. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, contenente le modalità operative di funzionamento della CUC;

3. DI CONFERIRE delega, quale capofila della nuova gestione associata della funzione di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 33, comma 3-bis del dlgs n. 163/2006, al Comune di Quinzano d'Oglio;
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione a norma del vigente statuto, autorizzandolo, altresì, ad apportare alla stessa eventuali modifiche non sostanziali;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Il Sindaco
Andrea Soregaroli

F.to Il Segretario Comunale
Dott. Giancarlo Iantosca

**SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ACQUISIZIONE DI BENI,
SERVIZI E LAVORI TRA I COMUNI DI QUINZANO D'OGGIO ,
BORDOLANO, BARGARIGA E SAN PAOLO.**

Definizioni:

- Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- TUEL: il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Centrale di Committenza: ufficio comune, costituito presso il Comune di Quinzano d'Oglio, operante per i comuni di Quinzano d'Oglio, Bordolano Barbariga e San Paolo, come unica Centrale di Committenza.

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione per la sua corretta interpretazione ed applicazione.
2. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni di Quinzano d'Oglio, Bordolano, Barbariga e San Paolo della funzione di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante un "ufficio comune", costituito presso il Comune di Quinzano d'Oglio, operante come unica Centrale di Committenza.

3. La convenzione è finalizzata in particolare a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis del Codice e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi, anche nell'ottica di attivare un'azione coordinata per il soddisfacimento dei fabbisogni delle aree sovra-comunali, ispirata in particolare ai principi di innovazione e sviluppo sostenibile;
- c) favorire una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione, nel pieno riconoscimento di un ruolo attivo degli enti locali affinché concorrano, in particolare attraverso le aggregazioni di riferimento, alla realizzazione di un processo finalizzato ad uniformare la regolamentazione delle procedure d'appalto in collaborazione con la Stazione Appaltante provinciale e le altre Centrali di committenza presenti sul territorio;
- d) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di approvvigionamento;
- e) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisto, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tra i Comuni associati;
- f) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisto, mediante il rafforzamento della qualificazione e delle competenze attraverso specifici percorsi formativi e di aggiornamento realizzati anche in sinergia con la Stazione Appaltante provinciale e con le altre Aggregazioni presenti sul territorio nonché attraverso la costante interazione, lo scambio di best practices e la messa a sistema delle conoscenze e delle professionalità;
- g) operare nel pieno rispetto dei principi comunitari e dei principi di cui all'articolo 2 del Codice, ponendo in essere le misure idonee a prevenire e contrastare tentativi di condizionamento e di corruzione;

- h) promuovere un crescente ricorso alle procedure di aggiudicazione mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di acquisto;
- i) avviare l'iter finalizzato alla costituzione, qualora sussistano i presupposti normativi, di un "Soggetto aggregatore" ai sensi del combinato disposto del comma 1 lett. a) e comma 3 lett. a) dell'articolo 2 del D.P.C.M. 11/11/2014, articolato in diverse sezioni operative rappresentate dalle Centrali di committenza operanti sul territorio bresciano;

Art. 2 – Ambito di applicazione della convenzione

I Comuni aderenti alla presente convenzione assolvono agli obblighi di centralizzazione degli acquisti, attribuendo alla Centrale di committenza, istituita, predisposta e organizzata presso il Comune di Quinzano d'Oglio, le funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi così come elencate al successivo articolo 4.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della Centrale di committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi nei termini, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dalla presente convenzione.

3. I singoli Comuni possono svolgere autonomamente le procedure di approvvigionamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. I Comuni associati possono richiedere di avvalersi della Centrale di committenza anche nei casi in cui non sono obbligati all'acquisto in forma associata, previo specifico e preventivo accordo tra le parti.

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto "stazioni appaltanti" e mantengono tale status, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'A.U.S.A.

6. La Centrale di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune di Quinzano d'Oglio sono utilizzati nelle procedure svolte dalla stessa, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune di Quinzano d'Oglio in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ("A.U.S.A.")

presso l'A.N.A.C. ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante ("R.A.S.A").

Art. 3 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha una durata decorrente dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre 2019.

Art. 4 - Funzioni esercitate dalla Centrale di committenza e principi regolanti l'esercizio delle sue attività

1. Alla Centrale di committenza sono attribuite, in base all'articolo 30 del TUEL, le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi. In particolare:

- verifica degli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate, che dovranno essere predisposti dal Comune interessato;
- nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la cui composizione si rinvia al successivo art. 5;
- pubblicazione del bando o dell'avviso ovvero invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate ai soggetti preventivamente individuati dal Comune interessato;
- realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria in collaborazione con il Comune richiedente.

2. La Centrale di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'A.N.A.C. e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

Art. 5 - Funzioni e attività di competenza del Comune richiedente in ordine alle procedure gestite dalla Centrale di committenza

1. Il Comune richiedente – nella veste dei singoli Responsabili di Servizio di volta in volta interessati alla procedura - in relazione all'acquisizione di

lavori, beni e servizi mediante procedure gestite dalla Centrale di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice ed in base a quanto stabilito dai successivi articoli;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) predisposizione di tutta la documentazione a base di gara, ivi incluso il bando o la lettera d'invito (nelle procedure ristrette o negoziate), e, inoltre, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.5.) nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Presidente della Commissione dovrà essere il responsabile dell'Area del Comune interessato e gli altri due componenti potranno essere scelti di concerto dai due Comuni;

a.6.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dal Codice, recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti entrambi i Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dalla Struttura organizzativa fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'articolo 192 del TUEL, anche ai

fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) trasmissione della determinazione a contrarre (esecutiva ai sensi di legge) e relativi allegati (bando, disciplinare, lettera di invito) alla Centrale di committenza ai fini degli adempimenti successivi e collaborazione con la stessa in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento;

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante controlli adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.4.) verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico – finanziaria e tecnico –organizzativa;

b.5.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario;

b.6.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'aggiudicazione definitiva ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi, forniture.

Art. 6 - Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

1. I singoli Comuni possono procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi attraverso l'utilizzo degli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto iscritto all'elenco previsto dall'articolo 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) con maggior afferenza territoriale, nel rispetto della normativa vigente disciplinante l'uso di tali strumenti per l'espletamento delle procedure di acquisto.

Art. 7 - Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dal Codice, sono espletate a cura del Responsabile unico del procedimento nominato o del tecnico che si reca per primo sul

luogo del Comune nel cui territorio si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

2. La copertura della spesa e l'approvazione dei lavori compete al Comune nel cui territorio si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile unico del procedimento, in relazione allo svolgimento delle suddette procedure, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal Codice, nei limiti d'importo previsti dalla normativa vigente al momento dell'acquisizione del CIG.

Art. 8 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale di committenza

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisto gestite dalla Centrale di committenza, la stessa collabora con il Comune interessato, mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Il Comune interessato valuta in relazione al contenzioso insorto, e decide, nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio.

Articolo 9 – Competenze della Centrale di committenza

1. La Centrale di committenza deve:

- nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241, cui sarà affidata la fase amministrativa dell'aggiudicazione della procedure di gara, individuato tra i soggetti con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza.

2. Il Responsabile coordina le attività delle risorse umane assegnate alla Centrale di committenza e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo all'ente di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere definita tenuto conto delle esigenze della Centrale di committenza.

L'eventuale necessità di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della Centrale di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile dell'ente di appartenenza del dipendente.

3. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'ANAC nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, gli enti associati definiscono gli obblighi di pubblicazione di competenza della Centrale di committenza e quelli di competenza dei singoli Comuni associati.

Art. 10 - Rapporti finanziari e riparto delle spese

1. La Centrale di committenza conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della Centrale di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

3. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, le spese per il personale della Centrale di committenza restano a carico dei singoli Comuni associati.

4. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni di centrale unica previste dalla presente convenzione sono a carico del Comune richiedente la gara. Le somme dovute alla Centrale di Committenza da parte del Comune richiedente saranno preventivamente impegnate con apposita determinazione. Il rimborso dei costi sostenuti direttamente dalla Centrale di Committenza, avverrà sulla base della rendicontazione predisposta dalla medesima.

Art. 11- Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, la Centrale Unica di Committenza ed il comune interessato sono co-titolari del trattamento dei dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi disciplinati dalla presente convenzione e titolari autonomi del trattamento dei dati personali inerenti la gestione delle risorse umane operanti presso la Centrale di committenza.

Art. 12 - Prevenzione della corruzione

1. Le attività della Centrale di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della L. n. 190/2012 con particolare riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("P.T.P.C.") adottato da ciascun comune associato.

Art. 13 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del Codice e del Regolamento, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 14 - Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata degli acquisti.

Art. 15- Risoluzione delle controversie

1. La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra gli enti aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via

bonaria. In caso di esito negativo, la controversia sarà deferita al Foro di Brescia.

Il Sindaco del Comune di Quinzano d'Oglio

Il Sindaco del Comune di Bordolano

Il Sindaco del Comune di Barbariga

Il Sindaco del Comune di San Paolo

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

**OGGETTO: ADESIONE DEI COMUNI DI BARBARIGA E SAN PAOLO
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA
"QUINZANO D'OGGIO – BORDOLANO"**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE

Quinzano d'Oglio li 04/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iantosca dott. Giancarlo

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE

Quinzano d'Oglio li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto: si attesta/non si attesta la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Quinzano d'Oglio li,

IL FUNZIONARIO ESPONSABILE

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Quinzano d'Oglio li 04/07/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Olini rag. Renata

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Bolzani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iantosca

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
15/07/2016 sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della
legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi.

Li 15/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giancarlo Iantosca

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito
web istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li 15/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giancarlo Iantosca)